

CITTADINO DELL'UNIONE EUROPEA
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

(decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197; artt. 28 e 32 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni)

Il/la sottoscritto/a
(le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito)

nato/a a il
cittadino/a (riportare la cittadinanza sulla lista dei candidati)

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno:
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. consiglieri per il Comune di: **MONTEU DA PO** che si svolgerà domenica 20/09/2020 e lunedì 21/09/2020

A norma dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorre in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'art. 10, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 235/2012.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di non avere accettato la candidatura a consigliere per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di **MONTEU DA PO**

e di non essere consigliere in carica di altro Comune

....., addì

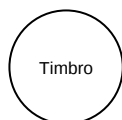
Firma e domicilio leggibili

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal dichiarante da me identificato mediante

....., lì



Timbro

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

D.Lgs. 31 DICEMBRE 2012, N. 235

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 55, n. 2 – Elettorato passivo

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

d.P.R. 16 MAGGIO 1960, n. 570

Art. 87-bis (inserito con l'art. 2, comma 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.